



# CITTÀ DI CASTELLANZA

*Provincia di Varese*

## Corpo di Polizia Locale

Ordinanza N°115/2016 Reg.

**Oggetto:** MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI CASTELLANZA IN ADESIONE AL PROTOCOLLO ANTINQUINAMENTO REGIONE LOMBARDIA – ANCI – ARPA ED ENTI LOCALI, COORDINATE CON LA LEGGE REGIONALE E RELATIVI PROVVEDIMENTI.

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- la direttiva U.E. 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri di valutare la qualità dell'aria e di adottare misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- il D.Lgs. 155 del 13.08.2010 di recepimento della Direttiva di cui al punto che precede, attribuisce alle Regioni la funzione di individuare valori limite e livelli critici, nonché azioni per il loro contenimento;
- in virtù di ciò, Regione Lombardia ha approvato la legge n. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e successive DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009 e 2578 del 31.10.2014 riguardanti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- Con DGR n. 593 del 06.09.2013 Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), quale nuovo strumento di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria, mirato a prevenire l'inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute e dell'ambiente;
- con delibera di Giunta Regionale n. 5656 del 03.10.2016 Regione Lombardia ha approvato lo schema di adesione al protocollo di collaborazione tra Regione – ANCI – ARPA ed Enti Locali per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale.

**Considerato che:**

- il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile del Comune di Castellanza ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

- con delibera di giunta n. 148 del 21.12.2016 il Comune di Castellanza ha approvato il protocollo di cui alla DGR n. 5656 del 03.10.2016, impegnandosi all'adozione di specifici provvedimenti per darne attuazione;
- il sopraccitato protocollo, prevede, oltre alle azioni contenute nella Legge Regionale 24/2006 e nelle DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009 e 2578 del 31.10.2014, una procedura di attivazione di ulteriori misure locali in caso di innalzamento del PM10 (Acronimo di "Particulate Matter", ossia quelle polveri sottili dal diametro uguale o inferiore ai 10 µm), considerato un inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;
- in un'ottica di semplificazione e conoscibilità dei provvedimenti è opportuno dare attuazione e coordinare in un'unica ordinanza tutte le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico che il Comune di Castellanza attua;

**Visto** l'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30.04.2016 n. 285 che conferisce ai comuni la facoltà di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per motivate esigenze di inquinamento ambientale.

**Vista** la legge regionale 11.12.2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

**Viste** le delibere di Giunta Regionale n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009 e 2578 del 31.10.2014.

**Vista** la delibera di Giunta Regionale 5656 del 03.10.2016.

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 02.11.2016.

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L..

## ORDINA

In tutto il territorio del Comune di Castellanza, dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno:

**RECEPENDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24/2006 E ANNESSE D.G.R. IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

### **A) MISURE GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

- A1)** Il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, per i seguenti veicoli:
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "Euro 0 benzina");
  - autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE o 96/1/CEE riga B oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti Euro 0, Euro 1, Euro2 diesel);

- motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 (dicitura riportata sulla carta di circolazione dei ciclomotori "97/24 cap. 5 fase I" - "97/24 Cap. 5" dicitura riportata sulla carta di circolazione dei motocicli).

**A2)** il divieto di circolazione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per tutti i giorni della settimana per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 (nessuna dicitura sulla carta di circolazione – veicoli omologati sino al 16.06.1999).

**A3)** lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

#### IN ATTUAZIONE AL PROTOCOLLO D.G.R. 5656 DEL 03.10.2016

**B) MISURE OMOGENEE E TEMPORANEE DI PRIMO LIVELLO** - In caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, per 7 giorni consecutivi:

##### **B1) CIRCOLAZIONE STRADALE**

- estensione delle limitazioni di circolazione per i veicoli indicati al punto A) alle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali nell'articolazione oraria 07:30 – 19:30;
- il divieto di circolazione, nei medesimi giorni di cui ai punti A) e B1) per gli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:
  - autovetture private destinate al trasporto di persone dalle 09:00 alle 17:00;
  - autoveicoli destinati al trasporto di cose dalle 07.30 alle 09:30;

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada.

- divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

##### **B2) ANTINQUINAMENTO IN AMBITO CIVILE**

- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in allegato 2 alla D.G.R. n. X/5656 del 3 ottobre 2016;
- il divieto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio e simili).
- la riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E. 5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Non è consentita alcuna deroga

**C) MISURE OMOGENEE E TEMPORANEE DI SECONDO LIVELLO** – aggiuntive rispetto a quelle di primo livello anche se non attivato - In caso di superamento della soglia media giornaliera di 70 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, per 7 giorni consecutivi:

### **C1) CIRCOLAZIONE STRADALE**

- il divieto di circolazione, in ambito urbano, agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:
  - autovetture private destinate al trasporto persone dalle ore 07.30 alle ore 9:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 19.30;
  - autoveicoli destinati al trasporto cose dalle ore 18.00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 09.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30;

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada.

- divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

### **C2) ANTINQUINAMENTO IN AMBITO CIVILE**

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in allegato 2 alla D.G.R. n. 5656 del 3 ottobre 2016

**in relazione ai punti A1), A2, B1), e C1), Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio del Comune di Castellanza, con l'esclusione del tratto autostradale A8, della SP 527 "Saronnese".**

### **REVOCA**

L'ordinanza n° 151/2015 del 24/12/2015 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata e concernente l'oggetto.

### **INFORMA**

- Le misure temporanee di 1° livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).
- Le misure temporanee di 2° livello si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m<sup>3</sup> per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).
- A seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti sopraindicati, come segue:
  - in caso di avvenuto superamento del limite giornaliero per almeno cinque giorni consecutivi e a seguito della previsione emessa da ARPA Lombardia dell'instaurarsi, a scala regionale, di condizioni meteo complessivamente molto favorevoli all'accumulo degli inquinanti per il giorno stesso (6° giorno) e per i successivi tre giorni, valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti", si anticipa l'attuazione delle misure temporanee dal giorno successivo (7° giorno dal primo superamento), con adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa;

- viceversa, all'ottavo giorno, dopo sette giorni consecutivi di superamento, e a seguito della previsione emessa da ARPA Lombardia dell'instaurarsi di condizioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per il giorno stesso (8° giorno) e per il giorno successivo (9° giorno), valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti", si determina la non attivazione delle misure, con adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.
- La sospensione delle misure di 1° e/o di 2° livello opera dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> e/o di 70 microgrammi/m<sup>3</sup> con acquisizione del dato al 3° giorno da parte del sistema di rilevamento e conseguente efficacia dal 4° giorno.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge Regionale n. 24/2006 il divieto di circolazione non si applica:

- ai veicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- ai veicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- ai veicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, G.P.L.);
- ai veicoli storici purché in possesso del documento attestante l'iscrizione agli appositi registri;
- agli motoveicoli e ciclomotori dotati di motori a quattro tempi;
- ai veicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile e Corpo Forestale;
- ai veicoli di Pronto Soccorso;
- agli scuola bus ed ai mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- alle autovetture targate CD e CC;
- agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- ai veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- ai veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- ai veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 285/1992;
- ai veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 285/1992, elencati all'art. 203 del D.P.R. 495/92;
- ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- agli autoveicoli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc), in grado di esibire relativa certificazione medica;

- agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- agli autoveicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
- agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esecuzioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
- ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- ai veicoli con targa estera.

### **INFORMA ALTRESI'**

CHE IN BASE ALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE SONO IN VIGORE ULTERIORI PROVVEDIMENTI ANTINQUINAMENTO IN AMBITO CIVILE di cui si riporta un estratto:

Nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile è disposto il divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie:

- camini aperti
- camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

Si rammenta, inoltre, che è consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti. A tal proposito l'attività di controllo degli Enti preposti potrà essere indirizzata alla verifica, oltre che del corretto utilizzo degli apparecchi, anche della qualità della biomassa utilizzata.

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle nuove regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa

Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.Lgs. n. 152/06 – Testo Unico dell'Ambiente - TUA ) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art. 182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le sanzioni applicabili in caso di violazioni sono quelle disposte dall'art. 256 del TUA e dall'art. 65 della LR 31/08.

### **DEMANDA**

all'Ufficio Ambiente ed alla Polizia Locale i controlli negli ambiti di rispettiva competenza in merito alle disposizioni del presente provvedimento, nonché quelle relative alla normativa regionale e statale in ordine al contrasto all'inquinamento atmosferico

**Avverte che per l'inosservanza:**

- delle disposizioni di cui ai punti A1), A2), A3), B1) e C1), in base all'art. 7 comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 "Codice della Strada" è prevista una sanzione amministrativa da euro 164 a euro 663 che, se estinta entro il quinto giorno successivo alla contestazione/notifica è pari a euro 114,80, dal sesto giorno al sessantesimo giorno dalla contestazione/notifica è pari a euro 164 (non sono previste sanzioni accessorie o decurtazione punti patente). Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, oltre alla sanzione pecuniaria per la quale non sarà più possibile la riduzione del 30%, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. In base al comma 3 dell'art. 195 del Codice della Strada, il valore della sanzione potrà subire un aggiornamento che verrà reso noto mediante apposito Decreto Interministeriale Giustizia, Economia e Finanze e Infrastrutture e Trasporti;
- delle disposizioni di cui ai punti B2) e C2), in base al combinato disposto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 TUEL e il vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative (delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28.10.2003) è prevista una sanzione da euro 250 a euro 500 che, se estinta entro sessanta giorni dalla contestazione/notifica, è pari a euro 166,67 (ciò in applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981);
- disposizioni regionali si applicano le sanzioni previste all' art. 27 della legge Regionale n. 24 del 2006.

**AVVISA CHE**

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione on-line all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.

Essa rimarrà in vigore:

- sino a che non intervengono modifiche rispetto ai presupposti di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'emanazione;
- anche con l'approvazione di futuri protocolli di collaborazione sempre che non risultino modificati nei contenuti rispetto allo schema approvato con delibera di Giunta Regionale n. X/5656 del 03.10.2016.


Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/10;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Responsabile del procedimento: Dr. Francesco Nicastro.  
Castellanza.23.12.2016.

IL SINDACO  
Mirella Cerini



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005